

ATTUALITÀ

ADELMO MANNA

La deformazione o lo sfregio permanente al viso tra codice penale, codice rosso e principio di proporzione

Abbiamo ritenuto di affrontare una delle fattispecie criminose più importanti del Codice rosso in una angolatura del tutto particolare, cioè quella di verificare se restando inalterata la fattispecie criminosa, sia o no consentito al legislatore ordinario non solo di trasformare la norma da circostanza aggravante a fattispecie autonoma di reato, nonché aumentare il livello sanzionatorio ed introdurre sanzioni interdittive perpetue, ma da ultimo inserire la nuova fattispecie nell'art. 4-*bis* ordinamento penitenziario, seppure con alcune previsioni *ad hoc* di stampo sia generale che special-preventivo. Il quesito che infatti ci poniamo è se rientri ancora nella discrezionalità del legislatore ordinario modificare così radicalmente gli effetti sanzionatori di una fattispecie, che tuttavia rimane invariata di per sé. Il tema è quello dei limiti della discrezionalità del legislatore ordinario in particolare a seguito dell'affermarsi, soprattutto ad opera di alcune importanti pronunce della Corte costituzionale, del principio di proporzione, che costituisce un limite, appunto, alla discrezionalità del legislatore ordinario in quanto non solo non c'è bisogno di un *tertium comparationis* ma soprattutto il principio di proporzione impone un vaglio al *novum* legislativo sotto il profilo del principio di uguaglianza-ragionevolezza, ex art. 3 Cost., che sotto quello della funzione rieducativa della pena ex art 27, 3° comma. Questa analisi, relativa ad una recente evoluzione della Corte costituzionale con il principio in oggetto, non significa però affatto sminuire le importanti e nobili ideologie politico-criminali, soprattutto a difesa dell'elemento femminile, sulle quali non possiamo non trovarci d'accordo. Il problema è diverso e può così sintetizzarsi: le nobili prospettive sono, almeno a nostro avviso, state tradotte in legge in maniera affrettata e quindi sciatta, senza considerare i profili di costituzionalità riguardanti, ad es., le pene accessorie fisse, che fanno rischiare al Codice rosso interventi ablativi da parte della Corte costituzionale.

We decided to tackle one of the most important criminal offenses of the Red Code from a very particular angle, that is to verify whether, while the criminal offense remains unaltered, the ordinary legislator is not only allowed to transform the law from an aggravating circumstance into an autonomous one. of the offense, as well as increasing the sanction level and introducing perpetual disqualification sanctions, but ultimately insert the new case in art. 4 bis penitentiary system, albeit with some ad hoc provisions both general and special-preventive. In fact, the question we ask ourselves is whether it is still within the discretion of the ordinary legislator to modify so radically the sanctioning effects of a case, which nevertheless remains unchanged in itself. The issue is that of the limits of the ordinary legislator's discretion, in particular following the affirmation, especially by some important rulings of the Constitutional Court, of the principle of proportion, which constitutes a limit, in fact, to the discretion of the ordinary legislator as it does not only there is no need for a *tertium comparationis* but above all the principle of proportion imposes a scrutiny of the legislative *novum* under the profile of the principle of equality-reasonableness, pursuant to art. 3 of the Constitution, which under that of the re-educational function of the penalty pursuant to Article 27, 3rd paragraph. This analysis, relating to a recent evolution of the Constitutional Court with the principle in question, does not, however, mean at all to belittle the important and noble political-criminal ideologies, especially in defense of the female element, on which we cannot fail to agree. The problem is different and can be summarized as follows: the noble perspectives have, at least in our opinion, been translated into law in a hasty and therefore sloppy manner, without considering the constitutionality profiles concerning, for example, the fixed accessory penalties, which pose risks. ablative interventions by the Constitutional Court to the Red Code.

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La struttura della nuova fattispecie criminosa, in rapporto al previgente secondo comma, n. 4, dell'art. 583 c.p.. - 3. Gli effetti del passaggio da circostanza aggravante a titolo autonomo di reato. - 4. La pena accessoria della interdizione perpetua ed il contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., trattandosi di pena accessoria "fissa". - 5. Le modifiche in tema di ordinamento penitenziario. - 6. La disciplina del novellato art. 583-*quinquies* c.p. nei suoi diversi aspetti ed il rapporto con il principio di proporzione, così come ricavato dalla giurisprudenza più significativa della Corte costituzionale. - 7. In sintesi: come le nobili prospettive politico-criminali finiscano in mano ad un legislatore sciatto.

1. *Introduzione.* Il "Codice rosso", introdotto con legge 19 luglio 2019, n. 69, avente ad oggetto: "Modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale ed altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere", così definito per significare, come avviene in ambito sanitario, la necessità di un intervento urgente, soprattutto a tutela delle donne, tanto è vero che le norme processuali prevedono termini addirittura draconiani nella loro celerità¹ per poter adempiere ad una giustizia nei confronti dell'elemento femminile quanto più possibile celere, che, però, si scontra con la cronica lentezza della giustizia penale, deriva a sua volta da alcuni importanti interventi richiesti dalla normativa sovranazionale. Intendiamo con ciò riferirci soprattutto alla Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77, nonché alla Direttiva 2012/29/UE ed alla decisione del 2 marzo 2017, resa dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel noto caso *Talpis c. Italia*, che ha condannato il nostro Paese per non avere protetto adeguatamente e tempestivamente una donna ed i suoi figli, vittime di ripetute violenze domestiche inutilmente denunciate². Questa impostazione naturalmente influirà in non poco momento anche sulla struttura delle norme introdotte e naturalmente non farà eccezione, anzi susciterà non poche questioni, la disposizione normativa che intendiamo commentare, a mo' di proto-

¹ Cfr. ad es. MARANDOLA, *Obbligo di immediata comunicazione della notizia di un reato da Codice rosso (art. 1, l. 19 luglio 2019 n. 69)*, in *Codice rosso - Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, a cura di Romano, Marandola, Pisa, 2020, 13 ss.; ID., *La norma cardine del sistema processuale: l'assunzione delle informazioni da parte della persona offesa (art. 2, l. 19 luglio 2019, n. 69)*, in *ibid*, 31 ss.; nonché ID., *Il sollecito invio dei risultati delle attività delegate al P.M. (art. 3, l. 19 luglio 2019, n. 69)*, in *ibid*, 45 ss.; nonché, per un'interessante sguardo sulla prassi, cfr., da ultimo, MENDITTO, *Un anno di applicazione della l. n. 69/2009 ("Codice rosso"): la relazione della Procura di Tivoli*, in *Sistema penale*, 9 settembre, n. 20.

² In argomento cfr., in particolare, BOIANO, *La violenza nei confronti delle donne nell'ordinamento multilivello*, in *La violenza nei confronti delle donne dalla Convenzione di Istanbul al "Codice Rosso"*, *Fattispecie-Strumenti di protezione-Accesso alla giustizia-Risarcimento del danno*, a cura di Manente, Torino, 2019, spec. 11 ss.; per quanto riguarda un esame dei lavori preparatori del Codice rosso, cfr. di recente, in particolare, CALETTI, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di Internet. L'art. 612ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2019, spec. 2059 ss..

tipo, ovvero l'art. 12 del Codice rosso, avente ad oggetto: "Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354"³.

Per comodità di consultazione ed anche per maggior chiarezza concettuale riportiamo qui di seguito il testo integrale dell'art. 12 del Codice rosso:

Art. 12 Modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché modifiche all'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354.

1. Dopo l'art. 583-*quater* del codice penale è inserito il seguente:

"art. 583-*quinquies* (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso). - Chiunque cagiona ad alcuno lesioni personali dalle quali derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno".

2. All'art. 576, primo comma, n. 5 del codice penale dopo la parola: "572," è inserita la seguente: "583-*quinquies*".

3. All'art. 583, secondo comma, del codice penale il n. 4 è abrogato.

4. All'art. 585, primo comma, del codice penale dopo la parola: "583-bis" è inserita la seguente: ", 583-*quinquies*".

5. All'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Al comma 1-*quater*, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" è inserita la seguente: "583-*quinquies*";

b. Al comma 1-*quinquies* dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" è inserita la seguente: "583-*quinquies*".

2. *La struttura della nuova fattispecie criminosa, in rapporto al previgente secondo comma, n. 4, dell'art. 583 c.p.*. In particolare l'art. 583-*quinquies*,

³ In argomento, tra gli altri, GATTA, *Il disegno di legge in tema di violenza domestica e di genere (c.d. Codice rosso): una sintesi dei contenuti*, in *Dir.pen.cont.*, 9 aprile 2019; MARANDOLA, *Il Codice rosso è legge*, in *Il Penalista*, 18 giugno 2019; ALGERI, *Il Codice rosso in gazzetta: nuovi reati e una corsia preferenziale per la tutela delle vittime*, in *Quotidiano giuridico*, 26 luglio 2019; nonché, più in generale, con particolare riguardo alla violenza di genere, PECORELLA C., *Violenza di genere e sistema penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 1181 ss.; CISTERNA, *Reclusione a quattordici anni per la deformazione del volto della vittima*, in *Guida dir.*, 2019, 81 ss..

avente ad oggetto la “Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”, in realtà riproduce integralmente l’art. 583, co. 2, n. 4, che infatti, a seguito della legge sul Codice rosso, risulta abrogato. Ciò nonostante, il legislatore utilizza il ben noto sistema dell’aumento della pena perché, mentre *ex art. 583 c.p.* la sanzione era della reclusione da sei a dodici anni, attualmente è prevista la reclusione, ma da otto a quattordici anni.

Questo costituisce un *leit motiv* del legislatore nostrano, che ancora si illude, attraverso l’aumento della pena, che si possa ottenere quell’effetto di deterrenza che dovrebbe contribuire alla diminuzione del numero dei reati. Come, invece, è ormai risaputo già dall’epoca di Beccaria, non è certo l’aumento della pena che comporta una diminuzione del numero dei reati, soprattutto perché colui che si accinge a commettere delitti, in particolare del tipo di quello di cui si tratta, è convinto di farla franca, magari fuggendo all’arrivo della polizia e, comunque, ciò che più rileva, non è certo l’aumento della pena che impedisce al soggetto di porre in essere tale tipo di reato, proprio perché trattasi di delitti di tipo impulsivo-passionale e, spesso, di carattere vendicativo, per cui il soggetto è determinato a commettere tale delitto, evidentemente “costi quel che costi”.

La dimostrazione di quanto stiamo sostenendo la ricaviamo dagli indici di prevenzione generale della pena, che deve essere giustamente proporzionata al fatto di reato ma, soprattutto, pronta e certa⁴, per poter realmente svolgere una funzione deterrente e siccome sappiamo bene che per la cronica lentezza del processo penale la pena certa e pronta risulta una pia illusione, ecco quindi la ragione per cui il legislatore utilizza l’altra leva, cioè quella dell’aumento della pena, pur essendo ben consapevole che si tratta di un’arma spuntata.

Sotto questo profilo risulta quindi evidente la funzione c.d. simbolico-espressiva svolta dall’aumento della pena pure in riferimento al delitto in oggetto⁵.

⁴ In argomento, per tutti, PAGLIARO, *Le indagini empiriche sulla prevenzione generale: una interpretazione dei risultati*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 1981, 447 ss., nonché in ID., *Il diritto penale fra norma e società - Scritti 1956-2008*, III, *Altri scritti - I*, Milano, 2009, 953 ss..

⁵ Sembra quindi che anche l’art. 12 del Codice rosso possa essere collocato entro le tendenze punitive che sempre più vigorosamente attraversano il diritto penale negli ultimi tempi: cfr. in argomento, ad es., BONINI S., *La funzione simbolica nel diritto penale del bene giuridico*, Napoli, 2018, GARGANI, *Il diritto penale quale extrema ratio tra post-modernità e utopia*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2018, 1488 ss.; PALIERO, *Il sogno di Clitennestra: mitologie della pena. Pensieri scettici su modernità e archeologia del punire*, in *ibid*, 447 ss.; CAIAZZA, *Governo populista e legislazione penale: un primo bilancio*, in *DPP*, 2019, 589 ss.; PALAZZO, *Il volto del sistema penale e le riforme in atto*, in *ibid*, 5 ss.; PELISSERO, *Politica consenso sociale e dottrina: un dialogo difficile sulle riforme attuate e mancate del sistema sanziona-*

Venendo poi ad esaminare la struttura del reato, lascia, di nuovo, residuare talune perplessità la infelice formulazione relativa a: “lesione dalla quale derivano”. Trattasi, infatti, della medesima struttura sintattica impiegata per l’ipotesi base della lesione personale *ex art. 582 c.p.* che però aveva fatto sorgere in passato non pochi dubbi su quale fosse l’evento richiesto, cioè la lesione o la malattia, e, quindi, sulla eventualità di un c.d. “duplice evento”⁶.

Anche con riferimento alla deformazione o allo sfregio permanente del viso, non possiamo che riferirci alla dottrina ed alla giurisprudenza sorte prima dell’intervento del Codice rosso, giacché gli eventi utilizzati dal legislatore risultano i medesimi. Quanto alla deformazione, trattasi di un’alterazione anatomica del viso che ne altera profondamente la simmetria, tanto da causare un vero e proprio sfiguramento, mentre lo sfregio permanente consiste in un qualsiasi nocumento che non venga a determinare la più grave conseguenza della deformazione, ma importi un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso⁷. Va, peraltro, ricordato che in base ad altro, più risalente indirizzo, la Cassazione ha stabilito che la deformazione o lo sfregio permanente sussiste non solo quando la lesione provochi un turbamento irreversibile dell’armonia ed euritmia della linea della parte anteriore del capo, compresa tra l’impianto frontale dei capelli e l’estremità del mento, ma anche laddove l’estetica del viso sia compromessa dalle immediate zone “di contorno”, come la regione mandibolare e quella latero-superiore del collo, a condizione, però, che tale alterazione sia “particolarmente vistosa e quindi idonea a provocare una sensibile modifica dei lineamenti del viso”⁸.

Va, infine, ricordato che, secondo un ancor più datato orientamento giurisprudenziale, per “viso” si intende la parte anteriore del capo compresa tra l’impianto frontale dei capelli e l’estremità del mento; non si può, tuttavia, prescindere, per accertare la sussistenza, o no, dell’alterazione alla “estetica” del viso, dal considerare anche quelle immediate zone “di contorno”, come la regione sottomandibolare e quella latero-superiore del collo⁹.

torio, in *questa Rivista*, 2019, n. 1; PULITANÒ, *Idee per un manifesto sulle politiche del diritto penale*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2019, 361 ss..

⁶ Cfr. MANTOVANI F., *Delitti contro la persona, Parte speciale*, 10^a, Milano, 2017, 141; a favore, tuttavia, dell’esistenza di un unico evento, MARINI G., *Delitti contro la persona*, 2^a, Torino, 1996, 128 ss.; ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, I, 16^a, Milano, 2016, 77 ss.; *contra*, BAIMA BOLLONE-ZAGREBELSKY V., *Percosse e lesioni personali*, Milano, 1975, 15 ss. e, spec., 27 ss..

⁷ Cass. Sez. IV, 4 luglio 2000, Benuzzi e altro, in *Mass. Uff.*, n. 217897; v. anche, più di recente, in tema di sfregio permanente, Cass. Sez. V, 16 giugno 2014 Sangregorio ed altro, in *Mass. Uff.*, n. 261653; in dottrina, cfr. MARANDOLA-PAVICH, *Codice rosso - L. n. 69/2019*, in *Il Penalista*, Milano, 2019, 23 ss..

⁸ Cfr. Cass. Sez. II, 22 settembre 1998, Giuliani, in *Mass. Uff.*, n. 211661.

⁹ Cfr. Cass. Sez. I, 9 febbraio 1971, Errico, in *Mass. Uff.*, n. 118309.

Come può dunque constatarsi, anche l'interpretazione giurisprudenziale e dottrinarica non ha subito modificazioni di rilievo nemmeno dal passaggio da circostanza aggravante a titolo autonomo di reato, proprio perché la struttura letterale della fattispecie è rimasta del tutto invariata e ciò, come constateremo in prosieguo, non sarà senza significato per quanto rileveremo.

3. *Gli effetti del passaggio da circostanza aggravante a titolo autonomo di reato.* Il passaggio da circostanza aggravante a titolo autonomo di reato non è, tuttavia, risultato senza effetti di carattere negativo. Intendiamo con ciò riferirci alla circostanza per cui il passaggio in questione comporta necessariamente che l'assurgere della fattispecie a titolo autonomo di reato, senza alcuna specificazione di una eventuale ipotesi colposa, o espressa, oppure di carattere espresso-implicita¹⁰, comporta inevitabilmente che il nuovo delitto di cui all'art. 583-*quinquies* non può che essere interpretato nel senso di un delitto necessariamente doloso e ciò comporta un'evidente lacuna nell'ambito del sistema, perché restano fuori le lesioni gravissime di carattere colposo, che invece sarebbero state ricomprese, laddove si fosse mantenuta la circostanza aggravante che, per l'art. 1 della legge 7 febbraio 1990, n. 19¹¹, come è noto, comporta l'imputazione a titolo di dolo, o quanto meno di colpa, appunto delle circostanze di carattere aggravante. Questa lacuna non è di poco momento perché la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso può benissimo verificarsi anche a livello colposo, basti pensare, ad esempio, all'ipotesi di un chirurgo estetico che trasforma per imperizia il volto di una paziente o di un paziente in una maschera orripilante, per cui bisognerà ora accontentarsi di trattare il caso come lesioni semplici, o, al più, gravi, laddove la malattia superi i quaranta giorni¹². Come, infatti, è stato giustamente rilevato dal Padovani “non era affatto necessario abrogare espressamente il n. 4 dell'art. 583, comma secondo, del c.p.. L'introduzione del nuovo art. 583-*quinquies* avrebbe determinato l'abrogazione tacita parziale (rispetto alla sola ipotesi dolosa) del corrispondente n. 4, lasciando sussistere quella colposa.”¹³.

Si comprende, peraltro, ma non si giustifica l'intento del legislatore del Codi-

¹⁰ Secondo la nota impostazione di Marc. GALLO, *Appunti di diritto penale*, II, *L'elemento soggettivo*, Torino, 2001.

¹¹ Sia consentito, nella manualistica il rinvio a MANNA, *Corso di diritto penale, Parte generale*, 5ª, Milano, 2020, 703 ss. ed ivi gli ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali.

¹² Per tali giusti rilievi cfr. PADOVANI, *L'assenza di coerenza mette a rischio la tenuta del sistema*, in *Guida dir.*, n. 37, 7 settembre 2019, 51 ss. e, *quivi*, 55.

¹³ PADOVANI, *op.loc.cit.*

ce rosso che, tutto orientato alla salvaguardia dell'universo, soprattutto femminile, di fronte ad azioni criminose così gravi come le lesioni permanenti del viso della vittima, ha però del tutto obliterato che, legiferando in questo modo unidirezionale, lasciava aperta una notevole lacuna nel sistema penale, ovvero le lesioni permanenti del viso di carattere colposo, che peraltro possono risultare anch'esse assai gravi tanto è vero che nell'abrogato n. 4 dell'art. 583, comma 2, del codice penale sono previste, seppure attraverso la riforma del 1990, accanto a quelle di natura dolosa.

L'art. 583 *quinquies*, comporta anche addirittura l'applicazione della pena dell'ergastolo, laddove l'omicidio sia stato commesso ex art. 576 n. 5 in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti in tale comma, nell'ambito del quale si è, appunto, aggiunto l'art. 583 *quinquies*.

Il quarto comma dell'art. 12 del Codice rosso interviene poi sull'art. 585, comma 1, c.p. stabilendo l'introduzione dell'art. 583-*quinquies* tra quelli ai quali possono applicarsi le circostanze aggravanti speciali previste in materia di lesione personale. Ciò comporta che la pena per il delitto di cui trattasi possa essere ulteriormente aumentata da un terzo alla metà, se concorre taluna delle circostanze di cui all'art. 576 c.p. e fino a un terzo, laddove concorra taluna delle circostanze di cui all'art. 577 c.p.¹⁴.

Tutto ciò comporta, come risulta ormai lapalissiano, un notevole aumento del carico sanzionatorio, seppure a livello, per così dire, indiretto, che tuttavia si ricava da una fattispecie che strutturalmente è rimasta identica a quella previgente, tranne la sua natura giuridica; ciò ulteriormente creerà non pochi problemi, che tuttavia svilupperemo al termine della nostra disamina.

4. *La pena accessoria della interdizione perpetua ed il contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo co., Cost., trattandosi di pena accessoria "fissa"*. Il legislatore della riforma ha previsto, altresì, che la condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., per il reato in oggetto comporta "l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno".

Qui si pone un ulteriore problema di non poco momento, ovvero quello delle pene accessorie fisse, alle quali non può non appartenere l'interdizione perpetua, giacché questo tipo di pene costituisce un rimasuglio del sistema sanzionatorio vigente durante la rivoluzione francese - ovvero la pena-tariffa

¹⁴ Cfr. in argomento SCHIAVO, *Le modifiche al codice penale in materia di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, nonché all'art. 4bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 12, l. 19 luglio 2019, n. 69)*, cit., 132.

- ove, proprio per evitare la discrezionalità del giudice, si usavano, appunto, le c.d. pene fisse¹⁵. Ci si accorse dopo poco, e ne è dimostrazione palmare il Codice penale Napoleone del 1810, ove infatti si abbandonò presto il sistema delle pene fisse per prevedere, come è, del resto, attualmente, quella che viene definita la cornice edittale di pena, ove, cioè, la sanzione penale sia principale, che accessoria, è configurata tra un minimo ed un massimo edittali, nell'ambito dei quali il giudice necessariamente, ma attraverso taluni criteri di commisurazione della sanzione penale previsti dalla legge, deve stabilire la pena in concreto da irrogare al soggetto¹⁶.

Stando così la questione, non vi è dubbio che le pene accessorie fisse, cui appartengono, d'altro canto, anche le interdizioni perpetue, come pure le pene principali fisse, non solo costituiscono un rimasuglio del passato, ma si pongono, almeno a nostro avviso, in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione¹⁷. Il contrasto con il principio di uguaglianza-ragionevolezza deriva dal fatto che la pena accessoria fissa parifica irrazionalmente tutti i fatti di reato ed anche tutti i soggetti che li hanno commessi, così contrastando con il principio di uguaglianza formale di cui all'art. 3, comma primo, Cost., che, se impone il trattamento uguale di situazioni uguali fra loro, obbliga però, per altro verso, ad un trattamento diverso di situazioni che si presentano distinte fra loro.

Il conflitto con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione risulta in un certo senso consequenziale rispetto al vulnus di cui all'art. 3, primo comma, Cost., perché l'impossibilità di commisurazione della sanzione impedisce quel processo di "individualizzazione del reo" che, a sua volta, costituisce presupposto indefettibile per la rieducazione, tenendo conto anche della circostanza per cui il 27, terzo co., non obbliga soltanto il giudice dell'esecuzione, ma anche quello di cognizione e, persino, il legislatore¹⁸.

¹⁵ Per tali notizie di carattere storico sia consentito, di nuovo, nella manualistica, il rinvio a MANNA, *Corso, etc., cit.*, 3 ss.; sulla discrezionalità giudiziaria, risulta sempre attuale il volume di NOBILI, *Il principio del libero convincimento del giudice*, Milano, 1974.

¹⁶ Per quanto riguarda i limiti della commisurazione della pena nell'ambito degli artt. 132, 132 bis e 133 ter c.p., cfr., in particolare, DOLCINI, *La commisurazione della pena - La pena detentiva*, Padova, 1979; ID., *La commisurazione della pena: spunti per una riforma*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, 34 ID., voce *Potere discrezionale del giudice*, in *ED*, XXXIV, 1985, 744 ss.; ID., *Razionalità della commisurazione della pena: un obiettivo ancora attuale*, in *RIDPP*, 1990, 812 ss.; nonché nella letteratura d'Oltralpe, per tutti, BRUNS, *Das Recht der Strafzumessung*, 2^a, Berlin, 1985.

¹⁷ Sia consentito, sul punto, il rinvio a MANNA, *Sull'illegittimità delle pene accessorie fisse. L'art. 2641 del codice civile*, in *Giur. cost.*, 1980, 910 ss. e, spec., 934 ss.; 940; in dottrina v. anche, più di recente, PALIERO, *Pene fisse e Costituzione: argomenti vecchi e nuovi*, in *RIDPP*, 1981, 725 ss. in relazione alla sentenza n. 50/1980 della Corte costituzionale.

¹⁸ Così, limpidamente ed autorevolmente, già VASSALLI G., *Funzioni ed insufficienze della pena*, in *Riv.*

Orbene, dopo alterne vicende, la Corte costituzionale, proprio nel 2018, ovvero un anno prima dell'entrata in vigore del Codice rosso, ha dichiarato l'illegittimità del quarto comma dell'art. 216 l.f. nella parte in cui dispone: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa", anziché: "la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni"¹⁹.

Tale sentenza, seppur di carattere additivo, mostra finalmente un chiaro atteggiamento di contrarietà costituzionale delle pene accessorie fisse e, quindi, a maggior ragione, delle pene interdittive di carattere perpetuo, per cui possiamo questa volta un fondamento nella giurisprudenza costituzionale più recente, che ci è d'ausilio nell'affermare la contrarietà a Costituzione della opzione in tema di sanzioni accessorie perpetue.

Stando, così, la questione, la sentenza della Corte costituzionale da ultimo menzionata avrebbe dovuto costituire un autorevole monito per il legislatore del Codice rosso, cioè di appena un anno dopo, per evitare la previsione di pene accessorie fisse e, quindi, come nel caso di specie, di interdizioni perpetue, in quanto seppure, in teoria, comprensibili da un punto di vista politico-criminale, ormai, giusta l'ultima sentenza della Corte costituzionale, risultano seriamente sospette di illegittimità costituzionale proprio per contrasto, come abbiamo ut supra dimostrato, con gli artt. 3 e 27 della Costituzione.

dir. proc. pen., 1961, 296 ss.; in argomento cfr. anche FIANDACA, *Art. 27, III e IV comma*, in *Commentario della Costituzione*, fond. da Branca e cont. da Pizzorusso, *Rapporti etico-sociali*, Bologna-Roma, 1991, 319 ss..

¹⁹ Corte cost., n. 222 del 2018, su cui sia consentito, nella manualistica, il rinvio a MANNA, *Corso, etc. cit.*, 608, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale in relazione agli art. 3 e 27, co. 1 e 3, Cost. dell'art. 216 u.c. rd. 2667/1942, nei sensi nel testo indicati. La disposizione è stata dichiarata, dunque, incostituzionale per violazione dei principi di proporzionalità e necessaria individuazione del trattamento sanzionatorio, nella parte in cui disponeva la fissità del *quantum* sanzionatorio delle pene accessorie. Riprendendo la regola affermata nella precedente sentenza n. 236 del 2016, di cui ci occuperemo successivamente *funditus*, la Corte ribadisce il potere di sostituire il trattamento sanzionatorio sproporzionato nella misura in cui esistano "precisi punti di riferimento già rinvenibili nel sistema legislativo" intesi come soluzioni già esistenti, idonee ad eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata. Nel caso di specie la soluzione sanzionatoria sostitutiva è stata rinvenuta non già nell'art. 37 c.p., atteso che anche così si sarebbe stabilito un automatismo parimenti illegittimo, quanto, piuttosto, nella valutazione discrezionale, affidata al giudice competente, sul *quantum* di pena nella misura massima di dieci anni. Per un approfondimento sulla sentenza cfr. ROMANO M., *Forme di automatismo nell'applicazione delle sanzioni interdittive*, in *questa Rivista*, 2020, n. 1, 1 ss..

5. *Le modifiche in tema di ordinamento penitenziario.* L'art. 583-*quinquies* viene inserito anche fra i reati di cui all'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, ovvero sia della legge del 26 luglio 1975 n. 354. Ciò non può non accentuare notevolmente i profili di prevenzione generale del sistema, in quanto, come è noto, l'art. 4-*bis* comporta il divieto di concessione dei benefici penitenziari, come l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste al capo VI, seclusa la liberazione anticipata, che infatti possono essere concessi ai detenuti ed agli internati solo nei casi in cui essi stessi collaborino con la giustizia.

Inserendo l'art. 583-*quinquies* nell'ambito dell'art. 4-*bis* ciò con può non comportare la forbice su cui è costruita la norma in discorso, ovvero sia il divieto di concessione dei benefici penitenziari, salvo che il soggetto decida di diventare un collaboratore di giustizia, con tutto ciò che ne consegue anche a livello di necessità di protezione personale sua e della propria famiglia.

La legge sul Codice rosso non si limita, tuttavia, a tale effetto ma, in particolare, intende modificare i commi 1-*quater* ed 1-*quinquies* dell'art. 4-*bis*. Il comma 1-*quater* comporta che la concessione dei benefici di cui al comma 1 che abbiamo già menzionato, possono essere concessi “solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'art. 80 della presente legge”.

Il comma 1-*quinquies*, nell'ambito del quale è inserito anche l'art. 583-*quinquies* c.p., prevede che, se i reati de quo e, quindi, anche quello relativo alla deformazione dell'aspetto della persona, sono commessi in danno di persona minorenni, “il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui al successivo art. 13-*bis*”.

L'art. 13-*bis* attiene al “trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori”. Tale trattamento che può avvenire anche all'esterno, presso centri a ciò abilitati, come prevede il comma 1-*bis* dell'art. 13, tuttavia non menziona l'art. 583-*quinquies*, per cui sussiste una evidente discrasia, colmabile solo a livello interpretativo²⁰.

Più in generale, la “stretta” a livello di prevenzione del sistema è stata attuata

²⁰ In argomento, in particolare, FIORENTIN, *Per i sex-offenders sugli esiti dei percorsi all'erta “sorveglianza”*, in *Guida dir.*, n. 37, 7 settembre 2019, 108 ss.; ID., *Sul banco di prova l'offerta territoriale dei trattamenti*, in *ibid*, 111 ss.; ID., *Come si applicano i benefici penitenziari*, in *ibid*, 114 ss..

mediante l'inserimento dell'art. 583-*quinquies* nell'ambito dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, che infatti non si riferisce più soltanto ai reati di criminalità organizzata, ma anche ad altri reati, nell'ambito dei quali, soprattutto se monosoggettivi, la collaborazione processuale non può che coincidere con la confessione, a meno che, ben inteso, la deformazione dell'aspetto della persona sia avvenuto, ma ciò risulta assai più difficile a livello prasseologico, con il concorso materiale e/o morale di altri soggetti.

In questa prospettiva, molto diversa da quella originaria della norma in oggetto come aggravante speciale del delitto di lesioni, si affaccia anche la prevenzione speciale, ma molto timidamente, giacché, per quanto riguarda il comma 1-*quater*, non si tratta, in realtà, di una vera e propria opera di rieducazione e/o risocializzazione bensì soltanto di un controllo scientifico della personalità condotto collegialmente per almeno un anno, onde stabilire se al soggetto possano essere concessi i benefici penitenziari anche indipendentemente da una sua collaborazione processuale.

Ciò che, invece, sembra più dirigersi verso una sorta di trattamento terapeutico riabilitativo è quanto contenuto nel comma 1-*quinquies*, ove infatti il giudice, o il Tribunale di sorveglianza, prima di concedere i già menzionati benefici penitenziari, valutano la positiva partecipazione al programma di riabilitazione, di cui all'art. 13-*bis* della presente legge.

Questa timida apertura nei confronti della prospettiva terapeutico-riabilitativa non deve, tuttavia, trarre in inganno oltremodo, perché lo scopo del trattamento è quello di far sì che il Tribunale di sorveglianza o il giudice di sorveglianza controllando l'esito del trattamento medesimo, concedano i benefici penitenziari a chi, evidentemente, ha perso quella carica di aggressività, o, comunque, l'ha notevolmente ridotta, che l'hanno originariamente indotto a commettere il reato di cui stiamo trattando²¹.

6. *La disciplina del novellato art. 583-quinquies c.p. nei suoi diversi aspetti ed il rapporto con il principio di proporzionalità, così come ricavato dalla giurisprudenza più significativa della Corte costituzionale.* Giunti a questo punto dell'analisi, a nostro avviso ci si dovrebbe porre un problema di più vasta portata, cioè se il novellato art. 583-*quinquies*, che, a fronte di una fattispecie as-

²¹ In argomento cfr. anche SCHIAVO, *op.cit.*, 131 ss.; nonché, più in generale, MARANDOLA, *La modifica della disciplina dei benefici penitenziari*, cit., 171 ss.; PAVICH, *Gli inasprimenti sanzionatori*, cit., 25 ss.; nonché MARANDOLA, *Il trattamento penitenziario delle persone condannate per reati di violenza domestica e di genere*, in *ibid.*, 58 ss.; più in generale, di recente sulla pena carceraria, TRAVAGLIA CICIRELLO, *La pena carceraria tra storia legittimità e ricerca di alternative*, Milano, 2018, spec. 49 ss..

solamente identica all'abrogata aggravante, tuttavia aumenta il carico sanzionatorio, prevede interdizioni perpetue e dunque pene accessorie fisse, nonché inserisce la norma nuova nell'ambito dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, con decisa prevalenza dei profili di prevenzione generale, rispetto a quelli di prevenzione speciale, possa dirsi, o no, conforme con il principio di proporzione, così come individuato dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza 236/2016²².

La questione posta dinanzi alla Corte costituzionale riguardava l'art. 567, secondo comma, c.p. nella parte in cui punisce il delitto ivi descritto con la pena della reclusione da cinque a quindici anni, anziché con quella della reclusione da tre a dieci anni.

La novità della sentenza consiste nel fatto che la Corte costituzionale abbandona il tradizionale requisito del *tertium comparationis*, al quale era solita condizionare la stessa ammissibilità di simili questioni di legittimità costituzionale. Con tale nuovo approccio il difetto di proporzionalità potrà essere dimostrato non solo evidenziando che la pena prevista per il reato A è ingiustificatamente più severa di quella prevista per il reato B, “ma anche che la pena prevista per il reato A è proporzionatamente severa in termini assoluti in quanto implicante una limitazione dei diritti fondamentali del condannato eccessiva rispetto alle finalità perseguite dalla norma incriminatrice”²³.

Tanto ciò è vero che con la sentenza in discorso è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 567, secondo comma, c.p., nella parte in cui punisce il delitto ivi descritto con la pena della reclusione da cinque a quindici anni, anziché con quella della reclusione da tre a dieci anni.

Come statuisce giustamente la Corte costituzionale: “Tale soluzione riconsegna al giudice la possibilità di adeguare effettivamente, con risultati apprezzabili nel sistema vigente, la pena alle circostanze del caso concreto, calibrandola altresì alla finalità rieducativa cui essa deve mirare”²⁴.

La sentenza n. 236 del 2016 non è, tuttavia, rimasta isolata, giacché sul tema del principio della proporzionalità sanzionatoria va, altresì, ricordata la più

²² Corte cost., 21/9/2016, dep. 10/11/2016, con nota di VIGANÒ, *Una importante pronuncia della Consulta sulla proporzionalità della pena*, in www.penalecontemporaneo.it.

²³ Così, testualmente, VIGANÒ, *op. loc. ult. cit.*

²⁴ Per un approfondimento sul nuovo *modus operandi* della Corte costituzionale in materia di proporzionalità sanzionatoria, a seguito della sentenza n. 236 del 2016 in tema di alterazione di stato, cfr. MANES, *Proporzionalità senza geometrie*, in *Giur. cost.*, 2016, 2105 ss.; DOLCINI, *Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l'alterazione di stato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, 1956 ss.; PULITANÒ, *La misura delle pene fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2017, 2, 48 ss..

recente sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019²⁵. Tale sentenza ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza (art. 3 Cost.) oltre che del principio di rieducazione della pena (art. 27, comma 3, Cost.) per l'intrinseca irragionevolezza della cornice edittale nella parte in cui prevedeva la pena minima della reclusione nella misura di anni otto anziché di sei. Lo scrutinio della Consulta si è, dunque, mosso lungo le nuove direttrici del sindacato costituzionale sulla misura della pena, accertando la violazione della proporzionalità sanzionatoria sulla base dell'intrinseca ragionevolezza-proporzionalità delle cornici edittali.

Rispetto alla funzione del *tertium comparationis* è stato, inoltre, sostenuto che, laddove il sistema legislativo offra plurime soluzioni, anche alternative tra loro, il *vulnus* costituzionale deve essere sanato attraverso una "soluzione costituzionalmente adeguata, ancorché non obbligata, così che la norma sanzionatoria, incostituzionale venga sostituita con un'altra norma funzionale a svolgere le logiche dell'ordinamento in linea con la volontà del legislatore"²⁶.

Volendo ora mettere in relazione questo orientamento - che si può definire, ormai, almeno relativamente, consolidato, con il caso che qui ci occupa, cioè a dire il novellato art. 583-quinquies del codice penale - i profili, a nostro avviso, di contrasto con il principio di proporzione sono plurimi, e cioè: a) l'aumento del carico sanzionatorio da otto a dodici anni, nonostante che la fattispecie sia rimasta la medesima ed anzi sia stata depotenziata, perché nella trasformazione da circostanza aggravante a titolo autonomo di reato ed avendosi abrogato l'aggravante originaria, punita anche a titolo di colpa, ne è rimasta sprovvista di tale tipo di sanzione l'ipotesi colposa; b) la previsione di una pena accessoria fissa, come l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all'amministrazione di sostegno, come tale già in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.; c) l'inserimento dell'art. 583-quinquies nell'ambito dell'art. 4-*bis* o.p., ove la concessione delle misure alternative alla detenzione è subordinata alla collaborazione processuale,

²⁵ Corte cost., n. 40 del 2019, in www.cortecostituzionale.it.

²⁶ Per un approfondimento della sentenza, cfr. DODARO, *Illegittima la pena minima per i delitti in materia di droghe pesanti alla luce delle nuove coordinate del giudizio di proporzionalità*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, n. 10, 1403; nonché BARTOLI, *La Corte costituzionale al bivio tra "rime obbligate" e discrezionalità? Prospettabile una terza via*, in *Dir. pen. cont. - Riv. trim.*, 2019, n. 2, 139, il quale, rispetto alla nuova "prospettiva", che fa, appunto, riferimento ad un giudizio di proporzione/ragionevolezza intrinseca ed alla possibilità di scegliere tra più soluzioni di disciplina, paventa il rischio di un eccessivo ampliamento della discrezionalità della Corte costituzionale. Ciò posto, l'Autore si chiede se non sia possibile una rivisitazione meno radicale della prospettiva tradizionale.

quindi in un'ottica decisamente di prevenzione generale, attenuata però dai commi 1-*quater* ed 1-*quinqües*, ove, da un lato, è possibile fare accedere il soggetto alle misure alternative alla detenzione, dopo un anno di osservazione scientifica della personalità e, dall'altro, se trattasi, come vittima, di una persona minore, laddove il trattamento psicologico svolto anche fuori le mura carcerarie, abbia dato, evidentemente, esito positivo, secondo il giudizio del giudice o del presidente del Tribunale di sorveglianza.

Bisognerà ora verificare se, nonostante l'importanza, anche a livello massmediatico del Codice rosso e, quindi, anche di una norma così importante, come quella relativa alla deformazione od allo sfregio permanente del viso, sussista un giudice che ritenga tutte le questioni che abbiamo indicato come non manifestamente infondate e rilevanti per il processo in corso, evento di cui ci permettiamo, per quanto appena esposto, di dubitare.

7. In sintesi: come le nobili prospettive polico-criminali finiscano in mano ad un legislatore sciatto. D'altro canto, il legislatore non è nuovo nella previsione di pene accessorie perpetue, in quanto, ad esempio, nella c.d. legge spazzacorrotti, ovvero la l. 9 gennaio 2019, n. 3 - anch'essa successiva alla sentenza della Corte costituzionale in materia di legge fallimentare - avente ad oggetto: "Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione", ha previsto che, nel caso di condanna per i delitti contro la pubblica amministrazione per un tempo non superiore a due anni, la durata dell'interdizione e, rispettivamente, dell'incapacità a contrattare con la P.A., venga fissata ad anni cinque; se, invece, si superano i due anni di reclusione, l'interdizione e, rispettivamente, l'incapacità diventano, invece, perpetue²⁷.

Tale "nuova" linea di politica criminale lascia, tuttavia, fortemente perplessi, giacché non convince la giustificazione a livello ministeriale, per cui il nostro codice penale conoscerebbe già una pena accessoria perpetua, come l'interdizione dai pubblici uffici. Bisogna, infatti, di contro rilevare come la previsione codicistica è del 1930 e, quindi, anteriore alla Carta costituzionale, mentre attualmente con la Costituzione in vigore, queste forme di "populismo penale"²⁸ non solo confliggono con gli artt. 3 e 27, terzo co., Cost., come

²⁷ In argomento, sia consentito il rinvio a GAITO-MANNA, *L'estate sta finendo...*, in *Arch. pen.*, 2018, n. 3, 2; MANNA, *Il fumo della pipa (il c.d. populismo politico e la reazione dell'Accademia e dell'Avvocatura)*, in *ibid.*, 4 ss.; nonché PELISSERO, *Le nuove misure di contrasto alla corruzione: ancora un inasprimento della risposta sanzionatoria*, in www.quotidianogiuridico.it e, da un punto di vista monografico, in *La nuova disciplina dei delitti di corruzione - Profili penali e processuali (L. 9 gennaio 2019, n. 3 c.d. "spazzacorrotti")*, a cura di Flora, Marandola, Pisa, 2019, spec. 62 ss..

²⁸ Critici nei confronti di tale forma di populismo, autorevolmente FIANDACA, *Populismo politico e*

abbiano in precedenza dimostrato, ma, ciò che più rileva, anche la Corte costituzionale, dopo iniziali tentannamenti, si è attestata sulla illegittimità delle pene accessorie fisse, ovviamente, come tali, comprese quelle perpetue, come appunto dimostra il caso del quarto comma dell'art. 216 l.f., di cui abbiamo in precedenza trattato abbondantemente.

In conclusione e più in generale, siamo di fronte ad una legge che è sicuramente partita da nobili ideali, come quelli di tutelare maggiormente soprattutto l'universo femminile nei confronti di atti gravemente lesivi sia a livello fisico, come nel caso che abbiamo qui trattato, sia a livello reputazionale, come nell'ipotesi del c.d. revenge porn, ma, almeno con riferimento al delitto in materia di deformazione o sfregio permanente al viso, attraverso una normativa invero alquanto "frettolosa", che ha suscitato, e suscita, non poche perplessità, sia con riferimento a singoli aspetti, che con riguardo all'intera nuova fattispecie criminosa, quest'ultima per possibile contrasto con il principio di proporzione, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, che assorbe in sé le violazioni dei principi di uguaglianza-ragionevolezza e di rieducazione.

Siccome, però, tale tipo di leggi, proprio perché ispirate ad una sorta di populismo penale, sovente trovano il consenso e, quindi, l'appoggio della pubblica opinione, non è facile trovare "un giudice a Berlino", come ricercava anche nel Settecento il famoso mugnaio di Potsdam, vicenda riportata nelle cronache giurisprudenziali del Regno di Prussia e raccontata per primo in italiano da Emilio Broglio²⁹.

D'altro canto, il nostro sistema costituzionale prevede un "filtro"³⁰, nel senso che non è ammesso il ricorso diretto del cittadino alla Corte costituzionale, come invece avviene in Francia, in Spagna ed anche in Messico, con il c.d. recurso de amparo, ma da noi, probabilmente anche per evitare l'ingolfamento della Corte costituzionale, in effetti verificatosi nel Tribunal constitucional spagnolo, è previsto un filtro da parte del giudice, che può inviare gli atti alla Corte costituzionale solo laddove ritenga la questione non solo non manifestamente infondata, ma anche rilevante per il processo in corso. Va da sé che tale filtro e queste due condizioni rendono naturalmente assai più difficile, che nei Paesi su ricordati, l'invio della questione alla Corte

populismo giudiziario, in *Criminalia*, 2014, 95 ss e PULTANÒ, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in *ibid*, 123 ss..

²⁹ BROGLIO, *Il Regno di Federico di Prussia, detto il Grande*, 2 vol., Roma, 1879-1880.

³⁰ Che comota lo stesso meccanismo di funzionamento della Corte costituzionale di cui alla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n.1, ed alla legge dell'11 marzo 1953, n. 87: in argomento, nella manualistica, sia di nuovo consentito il rinvio a MANNA, *Corso, etc. cit.*, 27 ss. e, *quivi*, 28.

costituzionale, per cui, se a ciò aggiungiamo anche l'indirizzo in generale di self-restraint della Corte medesima in materia di accoglimento di questioni soprattutto attinenti al diritto penale sostantivo, per paura della creazione di vuoti normativi, se ne ricava pianamente come sovente tali tipi di legge, una volta entrate in vigore, non solo difficilmente saranno inviate al vaglio della Corte costituzionale, ma anche altrettanto difficilmente troveranno una modifica da parte dello stesso legislatore ordinario.

Non vorremmo, tuttavia, essere fraintesi, giacché la critica che è stata svolta a livello penalistico-costituzionale sulla fattispecie in oggetto del Codice rosso, non significa affatto, lo ribadiamo a scanso di equivoci, negare le nobili finalità e le necessità di una tutela rinforzata soprattutto della vittima di tali tipi di reato che molto spesso è la donna come soggetto più debole dell'uomo, ma che necessitava appunto di un intervento molto più innovativo ad ampio raggio piuttosto che rifarsi, come nel caso di specie, al Codice penale del 1930, mosso da intenti tutt'affatto diversi, che difficilmente possono adattarsi, come abbiamo potuto constatare, senza problemi alle nuove esigenze di politica criminale, per cui il problema di fondo continua a mostrare un potere legislativo che agisce in modo affrettato e che soprattutto non tiene conto di esporsi in tal modo a seri dubbi di costituzionalità, che rischiano di tradire sicuramente le buone intenzioni di quest'ultimo.